



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 27 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

Tel. 0321 511611 - FAX 0321 511650

Part. IVA e Codice Fisc. 00141730036

comune@comune.cameri.no.it

NOTA INFORMATIVA

La presente procedura di affidamento non è svolta utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, trovando nel caso in fattispecie la deroga prevista dall'art. 52 comma 1 terzo periodo del D. Lgs n. 56/2016 e s.m.i. in quanto l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate e per le quali l'ufficio non è stato completamente formato.

A motivazione e giustificazione ulteriori di quanto sopra espresso si forniscono le seguenti considerazioni:

- l' art. 40 del codice dei contratti pubblici prevede al comma 2 che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure previste dal codice, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici

- il termine indicato dall'art. 40 è strettamente correlato ai tempi ed agli adempimenti indicati nel successivo art. 41 comma 1, il quale stabilisce che " Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, **promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico** e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.

- il successivo comma 2 dello stesso art.41 prevede che la individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri : "..... aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori...."

- il decreto previsto dall'art. 41 comma 1 sopra richiamato tuttavia non risulta mai essere stato emanato e pertanto le stazioni appaltanti si trovano alla data del 18 ottobre 2018 di fronte ad uno scenario privo di ogni misura di riferimento che disciplina le procedure di appalto in relazione agli affidamenti con modalità elettroniche

- il decreto previsto dall'art. 1 comma 1 dell'art. 41 del codice dei contratti, ove emesso, avrebbe messo in condizioni le stazioni appaltanti, con un anno di tempo di anticipo rispetto alla scadenza, di organizzarsi ed affrontare le nuove incombenze

- indurre i comuni a dotarsi in modo autonomo di strumenti reperibili sul mercato, e non forniti nell' ambito di un sistema di reti di committenza, come previsto dall'art. 41 del codice, creerebbe un quadro fortemente confuso, con particolari ripercussioni negative nei confronti degli operatori

economici, che dovrebbero adattarsi alle scelte organizzative prescelte dalle varie stazioni appaltanti, ottenendo il risultato contrario a quello previsto dall'art. 41 comma 1 del codice che espressamente individua tra le finalità del decreto quella di favorire la più ampia ed effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice e dalla normativa dell'Unione europea

- gli adempimenti connessi alla gestione telematica delle procedure di gare si colloca inoltre in un contesto di adempimenti previsti dal codice dei contratti che in gran parte non hanno trovato attuazione nei tempi previsti. Particolarmente, ancora oggi. L'Anac non ha definito le modalità attuative del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previste dall'art. 38 del codice, per cui opera ancora in via provvisoria la norma transitoria dell'art. 216 comma 10. Risulta del tutto giustificabile pertanto il fatto che le stazioni appaltanti, quali sono attualmente i comuni singoli in vigenza del regime provvisorio, non abbiano adottato le misure necessarie per avviare le gare con modalità telematiche ed emerge in tutta evidenza come la data stabilita in modo fisso dall'art. 40 del codice non può trovare applicazione in presenza di un impianto normativo che prevede una nutrita serie di interventi attuativi di istituti previsti dal codice che sono da intendere come necessari e preliminari per l'avvio delle procedure telematiche. Sostanzialmente, in base al tenore letterale dell'art. 40, le stazioni appaltanti dovrebbero utilizzare le procedure telematiche senza essere state ancora qualificate formalmente ed ufficialmente come stazioni appaltanti, operando infatti attualmente solamente in via transitoria ai sensi dell'art. 216 comma 10 del codice

- per la Regione Piemonte non vi sono state iniziative da parte della centrale regionale di committenza al fine di favorire la realizzazione di una rete di servizi da condividere per la gestione telematica ed, anzi, la stessa centrale regionale si avvale per le procedure da essa gestite, di una piattaforma di altra regione.

- lo stesso art. 38 comma 4 del codice, nell'individuare i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti, individua tra i requisiti premianti "la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara, ad indiretta conferma che la gestione delle procedure di gara con procedure tematiche non è da considerare obbligatoria in termini assoluti ma, almeno in questa fase transitoria, lasciata alla discrezionalità degli enti, che potranno valutare se dotarsi di tali disponibilità nel caso in cui vorranno richiedere la qualificazione;

- l'art. 44 del codice – digitalizzazione delle procedure prevede inoltre che entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. Anche questo articolo risulta del tutto disatteso neol tempistiche e attualmente non applicato.

- riassuntivamente, l'applicazione alla data attuale dell'art. 40 significherebbe stravolgere totalmente il percorso previsto dal legislatore che, alla luce dei fatti, non ha trovato attuazione per una serie di ritardi rispetto alle previsioni, nella adozione di molteplici provvedimenti attuativa del nuovo codice, necessariamente preliminari alla entrata a regime della norma di cui trattasi, che non può ritenersi applicabile nel momento in cui non vengono nemmeno individuati con chiarezza i soggetti passivi tenuti a tale adempimento, vale a dire le stazioni appaltanti, che ad oggi non sono ancora state individuate a regime.

- è poi opportuno rilevare che l'art. 75 del codice, nel disciplinare le modalità di invito dei candidati, prevede che le procedure tematiche si utilizzino, "di norma", nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione mentre, nelle procedure negoziate senza

previa pubblicazione di un bando, gli operatori economici vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o, quando ciò non è possibile, con lettera;

- è interessante soffermare poi l'attenzione sui contenuti di dettaglio dell'art. 52 del codice, citato all'inizio delle presenti considerazioni, nella parte in cui, in caso di deroga all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, prevede l'obbligo di indicarne i motivi nella relazione unica. La relazione unica tuttavia è prevista solamente per appalti di valore pari o superiore alle soglie europee, quasi a riconoscere implicitamente l'obbligo delle procedure telematiche solo di valore elevato;

Preso atto inoltre della nota emessa dall'ANCI in data relativa all'argomento, con la quale, nell'evidenziare la situazione normativa particolarmente confusa, sottolinea che, in mancanza di atti importanti quali quello previsto dall'art. 44 del codice dei contratti pubblici, sussistono le condizioni di deroga all'art. 40, ai sensi dell'art. 52 del suddetto codice, come evidenziato in precedenza.